

	CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERMALISTICA STAGIONE	
	TERMALISTICA 2022	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria di Potenza (di seguito denominata ASP) con sede in Po-	
	tenza alla Via Torracca n. 1, CF e P.IVA 01722360763, nella persona del Di-	
	rettore Generale e Legale Rappresentante dott. Giampaolo Stopazzolo, nato a	
	Vicenza il 2/12/1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASP, da	
	una parte	
	E	
	La struttura sanitaria privata accreditata Terme di Rapolla SRL (di seguito	
	denominata struttura) CF e P.IVA 00853370765 con sede legale in Rapolla, Via	
	Melfi 170, nella persona del Legale Rappresentante Felice Grande CF	
	GRNFLC47B18L859Z, dall'altra,	
	PREMESSO CHE:	
	- ai sensi del comma 2 dell'art.8-bis del DLgs n.502/92 e s.m.i. i cit-	
	tadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei profes-	
	sionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati	
	definiti appositi accordi contrattuali;	
	- ai sensi del comma 3, dell'art.8 bis, del DLgs n.502/92 e s.m.i. l'e-	
	sercizio di attività sanitaria, da parte della struttura pubblica	
	e/o privata, per conto e a carico del SSN, è subordinato al possesso	

	dell'autorizzazione di cui all'art.8 ter e all'accREDITamento isti-	
	tuzionale di cui all'art.8 quater;	
	- la LR n.28/2000 e s.m.i. disciplina la definizione dei requisiti mi-	
	nimi strutturali, funzionali ed organizzativi delle strutture sani-	
	tarie pubbliche e private, il controllo e la vigilanza sulle medesi-	
	me nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla	
	realizzazione, all'apertura ed all'esercizio dell'attività sanita-	
	ria;	
	- ai sensi del combinato disposto dell'art.8 quinquies del DLgs	
	n.502/92 e s.m.i. e dell'art.16 della LR n.28/2000 e s.m.i. nell'am-	
	bito degli accordi contrattuali vengono negoziati anche i volumi	
	massimi di prestazioni erogabili ed i conseguenti tetti massimi di	
	spesa;	
	- con DGR n.1276/2001 e s.m.i. la Giunta Regionale di Basilicata ha	
	stabilito che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie devono	
	stipulare i contratti di cui all'art.8 quinquies del D.Lgs n.502/92	
	e s.m.i.;	
	- con DGR n.2753/2005, DGR n.483/2006 e ss.m.i. la Giunta Regionale di	
	Basilicata ha approvato il manuale per l'accREDITamento istituziona-	
	le delle strutture sanitarie pubbliche e private;	
	- Con DGR n.346/2018 e s.m.i. la Giunta Regionale ha approvato la revi-	
	sione del manuale di accREDITamento istituzionale delle strutture	
	sanitarie della regione Basilicata in attuazione delle Intese della	

	Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le	
	province autonome di Trento e Bolzano rispettivamente rep. atti	
	n.259/CSR del 20.12.2012 (recepita con DGR n.697/2013) e rep. atti n.32/CSR	
	del 19.2.2015 (recepita con DGR n.1471/2015);	
	- ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 24 ottobre 2000 n. 323, le	
	cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale	
	negli stabilimenti delle aziende termali accreditate ai sensi	
	dell'art. 8 quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;	
	- le prestazioni erogabili a carico del SSN sono individuate	
	nell'allegato 9 al DPCM 12/01/2017;	
	- le tariffe delle prestazioni termali sono definite con l'Accordo di	
	cui all'art. 4, comma4, della Legge n. 323/2000 e da ultimo con	
	l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per	
	il triennio 2016-2018, recepito dalla conferenza Stato Regioni con	
	Intesa del 9 febbraio 2017 e dalla Giunta Regionale di Basilicata	
	con deliberazione n. 858 del 04/04/2017;	
	Tutto ciò premesso e riportato le parti, come sopra costituite, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO-	
	Il presente contratto definisce, in conformità all'art. 20 del DPCM	
	12/01/2017, la tipologia, il volume e la quantità di prestazioni erogabili;	
	le modalità di accesso alle prestazioni, il budget annuale e le tariffe di	
	remunerazione delle prestazioni; i controlli che saranno attivati dall'ASP	

	ed il debito informativo della struttura verso l'ASP e la Regione Basilicata.	
	ta.	
	ART.2 - AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ED ASSETTO ORGANIZZATIVO-	
	La Struttura Privata si impegna a garantire e a mantenere i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa nazionale e regionale	
	vigente, coerentemente con i volumi delle prestazioni erogate e l'ASP si im-	
	pegna a verificare la persistenza degli stessi mediante controlli da effet-	
	tuare presso la Struttura ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità nel ri-	
	spetto di quanto previsto nella LR n.28/2000 e s.m.i..	
	In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di autorizza-	
	zione/accreditamento si rinvia alle disposizioni di cui alla LR n.28/00 e	
	s.m.i..	
	La Struttura Privata eroga le prestazioni di cui all'oggetto con l'assetto	
	organizzativo riportato nell'allegato B al presente contratto, che riporta	
	l'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante	
	della Struttura Privata, dal quale devono risultare il codice fiscale, la	
	qualifica, la mansione svolta, l'impegno orario settimanale, il tipo di con-	
	tratto applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta.	
	La Struttura Privata si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente	
	all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica.	
	L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigen-	
	te in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato	
	o comunque legato da rapporto lavorativo con il SSN, comporta la risoluzione	

	del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui perduri l'inadempimento.	
	La Struttura eroga le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del DL n.112/2008 e s.m.i. convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L n.133/2008).	
	ART.3 - PRESTAZIONI: APPROPRIATEZZA, PROCEDURE DI ACCESSO ED EROGAZIONE	
	Le prestazioni erogabili a carico del SSR sono individuate nell'allegato 9 al DPCM 12/01/2017 che a norma dell'art. 20 del medesimo DPCM individua le prestazioni erogabili nei LEA suddivise per tipologia di destinatari.	
	La Struttura Privata si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intera vigenza del presente contratto, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia organizzativa, igienico-sanitaria e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
	Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su ricettario SSN e la Struttura Privata si impegna ad accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente ed il rispetto di quanto previsto nel disciplinare di accesso alle prestazioni ambulatoriali (cfr. DGR n.15/2012 e s.m.i.).	

ART.4 - DEBITO INFORMATIVO

La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti del SSN, del SSR e dell'Azienda, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, si impegna ad alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) di cui all'art.12 del DL n.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L n.221/2012, come modificato dall'art.1, comma 382 della L n.232/2016, del DPCM n.178/2015, previo consenso espresso ai sensi del DLgs n.196/2003 e s.m.i. e nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4.8.2017 e ss.m.i.,, e a collaborare alle iniziative aziendali, regionali in materia di sanità elettronica (e-health).

Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile alla Struttura sarà motivo di diffida ad adempiere e, solo nel caso di inadempienza, comporterà l'automatica sospensione dei pagamenti da parte dell'Azienda per inadempimento contrattuale.

ART.5 - SISTEMA TARIFFARIO

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe omnicomprensive stabilite dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni per il triennio 2016-2018, suscettibili di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti così come definite dalla normativa vigente e stabilite per tipo di cura, per livello tariffario di appartenenza della struttura e in base all'adesione o meno alla "Fondazione per la ricerca scientifica termale".

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di

	<p>aumento o di riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato.</p>	
	<p>Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. n. 502/92 si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni oggetto del contratto, il volume massimo di prestazioni si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati nel successivo art. 6.</p>	
	<p>In ogni caso, nel rispetto dell'obbligo dell'equilibrio economico-finanziario, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale che individui le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie.</p>	
	<p>ART. 6 - TETTI DI SPESA</p>	
	<p>Il Tetto di spesa assegnato alla Struttura per l'anno 2022, è pari a € 483.332,30.</p>	
	<p>Il tetto di spesa assegnato tetto di spesa è fisso ed invalicabile, è determinato al lordo del ticket e delle mobilità attiva, ed è assegnato a valere sull'annualità 2022 fatte salve diverse determinazioni regionali con conseguente diritto dell'Azienda ai conseguenti conguagli</p>	
	<p>E' fatta salva la possibilità per ciascun stabilimento termale accreditato e contrattualizzato, nel caso di totale utilizzo del budget lordo assegnato nell'anno, di scegliere se accettare o meno ulteriori richieste SSR e ri-</p>	

	scuotere il relativo ticket, assumendosi il rischio di non vedere ricono-	
	sciuta alcuna remunerazione, oltre il ticket riscosso, qualora a consuntivo	
	e nei limiti del tetto regionale annuale non risultassero disponibilità eco-	
	nomiche derivanti da economie di budget di altre strutture.	
	ART.7 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	La Struttura Privata si impegna a consegnare, entro il 15° (quindicesimo)	
	giorno del mese successivo a quello di riferimento, la documentazione atte-	
	stante le prestazioni erogate ed inserite nella procedura informatica regio-	
	nale CEAWeb ovvero in altre procedure informatizzate nel rispetto del trac-	
	ciato record definito dalla Regione Basilicata.	
	La Struttura Privata inserisce i dati relativi all'attività effettuata, sia	
	per conto del SSR che a totale carico dell'utente.	
	La documentazione da trasmettere comprende la fattura completa degli allega-	
	ti che comprovino le prestazioni effettuate (tabulato cartaceo c.d. lista di	
	liquidazione contenente l'elencazione delle singole prescrizioni mediche,	
	delle prestazioni tariffate e dei ticket riscossi, originali delle prescri-	
	zioni mediche su ricettario SSN o su ricetta dematerializzata). Le prescri-	
	zioni inerenti a utenti residenti fuori Regione dovranno essere elencate e	
	contabilizzate in maniera separata.	
	La Struttura Privata si impegna a fatturare secondo il formato di fattura-	
	zione elettronica in adempimento a quanto previsto dal DL n.66 del	
	24.4.2014, convertito con modificazioni dalla L n.89 del 23.6.2014 e s.m.i..	

	L'Azienda entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente alle	
	prescrizioni mediche ed ai dati di attività, previa verifica della regolarità	
	amministrativa e contabile corrisponderà l'importo fatturato, salvo quan-	
	to disposto al successivo comma. Il pagamento della ultima mensilità	
	dell'anno di riferimento sarà effettuato solo dopo opportuno controllo con-	
	tabile in merito ad eventuali conguagli (attivi o passivi) da effettuare su-	
	gli emolumenti erogati che saranno comunicati formalmente alla Struttura	
	Privata accreditata che provvederà, a seconda dei casi, ad emettere relativa	
	nota di addebito (fattura integrativa) o di accredito. La liquidazione del	
	saldo sarà effettuata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data	
	di protocollazione della relativa nota di addebito o di accredito.	
	Qualora l'Azienda non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo re-	
	stando l'obbligo di certificazione del debito, dovrà corrispondere alla	
	Struttura Privata gli interessi legali applicati a decorrere dal giorno suc-	
	cessivo alla richiesta effettuata.	
	L'Azienda dovrà contestare alla Struttura Privata eventuali altri rilievi	
	all'atto della verifica contabile, entro il termine di 120 (centoventi)	
	giorni dalla presentazione della relativa documentazione, fatti salvi i casi	
	previsti dalla legge. In ogni caso gli eventuali rilievi non potranno rap-	
	presentare ostacolo alla erogazione dei pagamenti come prima riportati.	
	Eventuali detrazioni potranno applicarsi sul successivo pagamento mensile,	
	allorché giunte a definizione, sempre che dette contestazioni non abbiano	

	rilevanza tale da rendere necessaria la sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla legge.	
	ART.8 - CONTROLLI	
	L'ASP, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva o certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, Legge n.243/2004, certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali e documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159).	
	La Struttura Privata si impegna a garantire l'effettuazione di controlli anche mediante verifiche periodiche presso le proprie sedi da parte di dirigenti e funzionari dell'Azienda, al termine delle quali viene redatto il verbale di controllo, in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o suo delegato; le verifiche dovranno tendere ad accertare, anche in riferimento ai volumi di attività rilevati, il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, dei requisiti di qualità previsti dall'accREDITAMENTO istituzionale.	
	I controlli dovranno, tra l'altro riguardare:	
	- L'appropriatezza delle prestazioni richieste;	

	- Il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione del	
	DPCM 12.01.2017 LEA;	
	- Il rispetto delle condizioni di prescrivibilità in rapporto alla dia-	
	gnosi.	
	Nel caso in cui la struttura aziendale di controllo dovesse rilevare diffor-	
	mità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale prov-	
	vederà, a cura del Dirigente preposto, alla contestazione scritta delle ir-	
	regolarità riscontrate ai fini della decurtazione degli importi non dovuti,	
	assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, per le	
	controdeduzioni, sospendendo i pagamenti relativamente al periodo interessa-	
	to limitatamente alle irregolarità contestate e sino alla conclusione dei	
	procedimenti di contestazione e dandone comunicazione alla Regione.	
	Sull'accoglimento delle controdeduzioni decide il Direttore Generale sentito	
	il Direttore Sanitario nel termine di 60 giorni dalla loro acquisizione dan-	
	done tempestiva comunicazione alla struttura ed alla Regione. In caso di ir-	
	regolarità formali, si potrà procedere alla regolarizzazione della documen-	
	tazione, ove consentito.	
	ART.9 - DURATA DEL CONTRATTO	
	Gli effetti del contratto decorrono dall'1.01.2022 al 31.12.2022 in ogni ca-	
	so fino alla modifica ed integrazione dello stesso con apposito atto aggiun-	
	tivo. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o re-	
	gionali incidenti sul contenuto del presente contratto l'ASP procede alla	

	modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto, fatta salva la	
	facoltà per la struttura di recedere dal contratto entro i successivi 30	
	giorni dandone comunicazione formale all'ASP a mezzo Pec.	
	ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Nel caso di persistenti e gravi irregolarità, accertate con le procedure di	
	cui al precedente articolo 8, l'Azienda può procedere alla risoluzione del	
	presente contratto. Il contratto si intende risolto di fatto se intervengono	
	le ipotesi di seguito indicate:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali og- 	
	getto del presente contratto;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compro- 	
	mettere la buona riuscita del servizio;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gravi e/o ripetuti violazioni degli obblighi assicurativi, previden- 	
	ziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti im-	
	pegnati nell'esecuzione del servizio;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavo- 	
	ratori;	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali og- 	
	getto del presente contratto.	
	Qualora l'Azienda ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione	
	scritta alla struttura privata, concedendo il termine di 15 giorni per la	
	produzione della documentazione e di deduzioni scritte a eventuale confuta-	

	zione, anche con l'assistenza della propria associazione di categoria. Tra-	
	scorso tale termine l'ASP, valutate le eventuali deduzioni e/o documentazio-	
	ne, potrà procederà alla risoluzione del contratto, ovvero diffidare la	
	Struttura Privata alla regolarizzazione assegnandole un congruo termine, non	
	superiore a 30 giorni, per provvedere. In mancanza di adempimento, l'ASP di-	
	chiarerà risolto il contratto ai sensi della normativa vigente.	
	Il presente contratto si risolverà automaticamente nel caso di sottoscrizio-	
	ne di nuovo contratto a seguito di nuovo accordo per l'erogazione delle pre-	
	stazioni di assistenza temale.	
	ART. 11 - NORMA DI RINVIO	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si	
	rinvia alle norme vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e pe-	
	nale.	
	ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI	
	Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente contratto saranno a ca-	
	rico esclusivo della Struttura Privata.	
	Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale	
	LE PARTI	
	L'Azienda Sanitaria Potenza	La Struttura privata



TERME
DI
RAPOLLA

OPERATORI TERMALI

STAGIONE TERMALE 2022

Nome	Cognome	Codice Fiscale	Qualifica
Lucia	Cassano	CSSLTT60T53H186U	Aerosolterapia
Giulio	Moccia	MCCGLI84A13F104L	Fanghino
Antonella	Scuotto	SCTNNL84B43F104Q	Fanghina
Margherita	Di Lorenzo	DLRMGH69E63I305E	Fisioterapista
Ida	Grosso	GRSDIA82E69F104H	Inserviente
Lorenza	Colangelo	CLNLNZ72B41F104Z	Impiegata
Ambrogio	Carpentieri	CRPMRG69L08H703Z	Direttore Sanitario

Il personale sopraelencato sarà assunto secondo il contratto collettivo nazionale, inizialmente per 18 ore settimanali, con un successivo incremento orario, in funzione dell'aumento dell'utenza.

Il Direttore Sanitario, dott. Ambrogio Carpentieri, specialista in Idrologia medica, lavorerà con fattura a prestazione.

Rapolla, 18.05.2022

TERME DI RAPOLLA s.r.l.
IL LIQUIDATORE
Dott. Falice GRANDE

